



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IL DIRETTORE GENERALE DI CONCERTO CON IL COMANDANTE GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO

- VISTA la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTA la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, concernente l'approvazione del Regolamento di Disciplina Militare;
- VISTA la legge 22 giugno 1990, n. 164, concernente le pari opportunità tra uomo e donna;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- VISTA la legge 6 agosto 1991, n. 255, concernente il potenziamento degli organici delle Capitanerie di Porto;
- VISTO il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante disposizione di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO l'art.3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativa alla costituzione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni, le modalità di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 recante norme sull'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche e integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

- VISTA la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTO il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze Armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, nella parte relativa alla fissazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTO il decreto ministeriale 4 aprile 2000 n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità e previsione della possibilità di richiedere nei bandi di concorso specifici requisiti psico-fisici;
- VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per l'istituzione del servizio militare professionale, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTE le direttive tecniche in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità Militare riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare nonché i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, recante " disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante "disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 200, n. 331";
- VISTO il decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.;"
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n.215/2001;
- VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 226 concernente disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;

VISTO il decreto del Ministro della Difesa 1 settembre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 6 della citata legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente "disposizioni per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica";

VISTO il decreto del Ministro della Difesa 8 luglio 2005, emanato in attuazione dell'articolo 13 della citata legge 23 agosto 2004, n. 226 recante le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275 recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22, comma 3 della legge 23 agosto 2004, n. 226;

VISTO il foglio dello Stato Maggiore della Difesa protocollo n. 116/3/2848/P3C.2 in data 12 luglio 2007 che, consentendo l'emanazione del bando di concorso, definisce il numero dei posti per il reclutamento, per l'anno 2008, di volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

VISTI i decreti dirigenziali n. 27 e n. 99, emanati dalla Direzione Generale per il personale militare rispettivamente in data 7 marzo 2007 e 17 luglio 2007, con cui è stata nominata, integrata e modificata la commissione prevista dall'articolo 3 del decreto ministeriale 27 luglio 2005, con il compito di provvedere alla ripartizione del numero e dei candidati dei concorsi indetti dalle Forze di Polizia nelle FF.AA., ai sensi del successivo articolo 4 del sopracitato decreto ministeriale;

VISTO il verbale in data 18 luglio 2007, con cui la precitata commissione ha effettuato la ripartizione tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica dei concorrenti di cui all'articolo 16, lettera b) della legge 23 agosto 2004, n. 226;

VISTI i fogli di coordinamento dello Stato Maggiore dell'Esercito, dello Stato Maggiore della Marina e dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, rispettivamente in data 13 agosto 2007, 17 luglio 2007 e 6 agosto 2007;

FATTA RISERVA per l'Amministrazione la facoltà, anche limitatamente ad una o più Forze Armate, di revocare il presente bando di concorso, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di reclutamento, modificare il numero dei posti a concorso per ogni Forza Armata e per ogni singolo blocco di immissione, annullare, sospendere o rinviare le immissioni nella ferma prefissata quadriennale in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di disposizioni contenute nella legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica:

DECRETA

ARTICOLO 1

Posti a concorso e destinatari

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.015 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica, riservato a volontari in ferma prefissata di un anno, anche in rafferma annuale, in servizio o in congedo, appartenenti ai sottoindicati "blocchi di incorporazione" ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2.
2. I posti a concorso sono così suddivisi:

a) 3.050 posti nell' Esercito Italiano ripartiti per le sottoindicate immissioni :

1^a immissione per 1.150 posti

la domanda di partecipazione per la 1^a immissione può essere presentata dai VFP1 incorporati con il 1° e 2° blocco 2007, nonché dai VFP1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo, incorporati con il 1°, 2° e 3° blocco 2006, nonché con il 1°, 2° e 3° blocco 2005, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a serie speciale.

2^a immissione per 1.900 posti

la domanda di partecipazione per la 2^a immissione può essere presentata dai VFP1 incorporati con il 3° e 4° blocco 2007, nonché dai VFP1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo, incorporati con il 4° e 5° e 6° blocco 2006, nonché con il 4°, 5° e 6° blocco 2005, dal 03 marzo 2008 ed entro il termine perentorio del 01 aprile 2008.

b) 790 posti nella Marina Militare di cui 553 per il CEMM e 237 per il Corpo delle Capitanerie di Porto ripartiti per le sottoindicate immissioni:

1^a immissione per 395 posti di cui 277 per il CEMM e 118 per il Corpo delle Capitanerie di Porto:

la domanda di partecipazione per la 1^a immissione può essere presentata dai VFP1 incorporati con il 1° blocco 2007, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2007, 1° incorporamento, nonché dai VFP1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo, incorporati con il 1° blocco 2006, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2006, 1° incorporamento, nonché con il 1°, 2° e 3° blocco 2005, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a serie speciale.

2^a immissione per 395 posti di cui 276 per il CEMM e 119 per il Corpo delle Capitanerie di Porto:

la domanda di partecipazione per la 2^a immissione può essere presentata dai VFP1 incorporati con il 2° blocco 2007, 2° incorporamento, e 3° blocco 2007, 1° e 2°

incorporamento, nonché dai VFP1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo, incorporati con il 2° blocco 2006, 2° incorporamento, e 3° blocco 2006, 1° e 2° incorporamento, nonché con il 4°, 5° e 6° blocco 2005, dal 03 marzo 2008 ed entro il termine perentorio del 01 aprile 2008.

c) 175 posti nell'Aeronautica Militare ripartiti per le sottoindicate immissioni:

1^a immissione per 88 posti

la domanda di partecipazione per la 1^a immissione può essere presentata dai VFP1 in servizio, in rafferma o in congedo, incorporati con il 1° blocco 2006 e con il 1° blocco 2005, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a serie speciale.

2^a immissione per 87 posti

la domanda di partecipazione per la 2^a immissione può essere presentata dai VFP1 in servizio, in rafferma o in congedo, incorporati con il 2° e 3° blocco 2006, nonché con il 2° e 3° blocco 2005, dal 03 marzo 2008 ed entro il termine perentorio del 01 aprile 2008.

I concorrenti che desiderano partecipare al reclutamento per una Forza armata diversa da quella di provenienza devono presentare domanda facendo riferimento alla corrispondente immissione prevista per la Forza armata nella quale hanno svolto la ferma in qualità di VFP1 (es.: un VFP1 che ha prestato servizio nella Marina che deve partecipare alla 1^a immissione della Marina, può partecipare alla 1^a immissione per l'Esercito o alla 1^a immissione per l'Aeronautica, se, invece, deve partecipare alla 2^a immissione della Marina, può partecipare alla 2^a immissione per l'Esercito o alla 2^a immissione per l'Aeronautica).

3. Ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il dieci per cento dei posti messi a concorso per ciascuna Forza Armata con il presente bando è riservato ai diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al Regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4487 e al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, nonché dei figli di militari deceduti in servizio. I posti eventualmente non coperti dai predetti sono destinati agli altri concorrenti in possesso dei prescritti requisiti.
4. Gli aspiranti in atto in servizio quali VFP1, che siano stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale potranno presentare domanda di partecipazione alle sopraindicate immissioni per il proprio blocco di appartenenza quali VFP1 in servizio e non quali VFP1 appartenenti al blocco dal quale sono stati precedentemente congedati.
5. Gli aspiranti in servizio che avendo prodotto domanda di partecipazione risultino, da dichiarazione del Comandante di Corpo, impossibilitati all'effettuazione della selezione culturale perché impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in navigazione, saranno ammessi alla selezione culturale ed agli accertamenti fisio-psico-attitudinali relativi alla prima immissione utile. Lo stato di impossibilità certificato dal Comandante di Corpo deve essere unicamente determinato dall'effettivo impiego del militare fuori dal territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in navigazione alla data prevista di svolgimento della prova di selezione culturale.

6. Alla prima immissione utile saranno ammessi anche gli aspiranti che, avendo già prodotto domanda di partecipazione per immissioni relative al precedente bando di concorso VFP4, non abbiano potuto effettuare la prevista prova di selezione culturale in quanto impiegati, a suo tempo, in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in navigazione. In questo caso saranno applicate le disposizioni relative agli aspiranti di cui al precedente punto 4.
7. Nei casi accertati di personale che, nell'adempimento di attività operative svolte sia in territorio nazionale che all'estero, per effetto di atti ostili abbia riportato ferite/lesioni determinanti assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, l'Amministrazione valuterà l'eventualità di assicurare la partecipazione del suddetto personale alla procedura concorsuale nei modi e nei tempi da essa stabiliti.
8. I termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale e, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
9. Non è consentita, pena l'esclusione dal concorso, la partecipazione al concorso per più Forze Armate e/o a più immissioni previste dal presente bando.
10. Resta impregiudicata, per l'Amministrazione della Difesa, anche limitatamente ad una o più Forza Armata, la facoltà di:
 - revocare il presente bando di concorso;
 - annullare sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di reclutamento;
 - modificare il numero dei posti a concorso per ogni Forza Armata e per ogni singolo blocco di immissione;
 - annullare, sospendere o rinviare le immissioni nella ferma prefissata quadriennale, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di disposizioni contenute nella legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica.In tal caso l'Amministrazione della Difesa provvede a dare formale annuncio da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale i soggetti di cui al precedente articolo 1, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana;
 - b. godimento dei diritti civili e politici;
 - c. età non inferiore a 18 anni e non superiore a 30 anni compiuti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - d. statura minima di metri 1,65 per gli aspiranti di sesso maschile, di metri 1,61 per gli aspiranti di sesso femminile e, limitatamente alla Marina militare, non superiore a metri 1,95;
 - e. diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - f. assenza di sentenze penali di condanna per delitti non colposi, anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale;

- g. assenza di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi e di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;
 - h. assenza di provvedimenti di proscioglimento da precedenti arruolamenti nelle Forze Armate secondo le normative vigenti, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda, dei proscioglimenti per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale e dei proscioglimenti per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
 - i. idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente;
 - j. esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 - k. requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, ad eccezione del limite di età, fino alla data di effettiva immissione.
 3. La mancanza o la perdita di uno solo dei requisiti di partecipazione di cui al precedente punto 1 nonché di quelli indicati al precedente articolo 1, determina l'esclusione dal concorso.
 4. La Direzione Generale per il Personale Militare può, in ogni momento, escludere dall'arruolamento qualsiasi aspirante che non risultasse in possesso dei requisiti prescritti.
 5. I requisiti di cui alle precedenti lettere d), i) e j) sono accertati con le modalità di cui al successivo articolo 8 ed agli allegati al presente bando relativi a ciascuna Forza Armata; i requisiti di cui alle lettere f), e h) sono accertati dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000; i requisiti di cui alle lettere a), b), c), e) e g) saranno verificati ai sensi dell'art.71 del citato D.P.R. n.445/2000.

ARTICOLO 3

Compilazione ed inoltro delle domande

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere:
 - a) redatta in carta semplice secondo il modello riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al modello stesso;
 - b) firmata per esteso ed in forma autografa dall'aspirante (la firma non richiede autenticazione); la mancata sottoscrizione della domanda determina il non accoglimento della medesima;
 - c) presentata o fatta pervenire entro i termini perentori di cui al precedente articolo 1, punto 2, secondo le seguenti modalità :
 - dagli aspiranti in servizio, compresi i militari che, precedentemente congedati dalla ferma prefissata di un anno siano in atto in servizio per altra ferma annuale, presso il Comando/Ente di appartenenza che deve provvedere a trasmetterla, con le modalità indicate nei rispettivi allegati di Forza Armata e nelle circolari applicative, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale

Militare - I° Reparto - 4[^] Divisione - 2[^] Sezione - Centro Direzionale del Personale Militare, Viale dell'Esercito n.186 - c.a.p. 00143 -Roma-Cecchignola;

- dagli aspiranti in congedo od in "forza potenziale" (ex forza assente) mediante raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzarsi al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I° Reparto - 4[^] Divisione - 2[^] Sezione - Centro Direzionale del Personale Militare, Viale dell'Esercito n.186 - c.a.p. 00143 -Roma-Cecchignola;
 - gli aspiranti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda, entro i termini sopra indicati, tramite l'Autorità diplomatica o consolare.
2. Per le domande presentate tramite raccomandata con avviso di ricevimento la data di presentazione coincide con la data di spedizione comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Non saranno, comunque, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, siano pervenute alla Direzione Generale per il Personale Militare decorsi 30 giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'articolo 1 del presente bando. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione della domanda o per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
 3. Le domande prodotte dai VFP1 in servizio che siano stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, dovranno essere istruite ed inoltrate secondo le modalità stabilite per i militari in servizio, anche ai fini della individuazione del blocco di appartenenza quali VFP1.
 4. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze derivanti da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare:
 - a) cognome, nome e numero di matricola (quest'ultima per gli appartenenti alla F.A. M.M.);
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) codice fiscale;
 - d) di essere cittadino italiano;
 - e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza;
 - f) recapito presso il quale trasmettere le comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto recapito dovranno essere segnalate tempestivamente alla Direzione Generale per il Personale Militare, I° Reparto - 4[^] Divisione - 2[^] Sezione - Centro Direzionale del Personale Militare, Viale dell'Esercito n.186 - c.a.p. 00143 - Roma-Cecchignola. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, o da mancata ovvero tardiva comunicazione di eventuali variazioni del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; gli aspiranti in servizio riceveranno eventuali comunicazioni relative al concorso prioritariamente presso il proprio Comando/Ente di appartenenza.
 - g) data di decorrenza giuridica quale VFP1 e decorrenza giuridica di eventuale precedente servizio svolto in qualità di VFP1 e Forza armata nella quale si presta o si è prestato servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno; per la Forza armata Marina indicare in quale corpo si presta o si è prestato servizio quale VFP1 (CEMM o CP);

- h) Forza armata per la quale si intende concorrere. Per la Forza armata Marina indicare il corpo per il quale si intende concorrere (CEMM o CP);
 - i) se in congedo, ultimo Reparto o Ente di appartenenza che lo ha collocato in congedo, la data in cui ha avuto termine la ferma prefissata di un anno e la data del conseguente collocamento in congedo con indicazione del Distretto militare o Capitaneria di Porto di appartenenza. L'aspirante in congedo dovrà, inoltre, allegare alla domanda copia del foglio di congedo, se ne è in possesso;
 - j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali pendenti a proprio carico; in caso contrario dovrà indicare con apposita dichiarazione da allegare alla domanda i procedimenti penali pendenti a carico e l'Autorità Giudiziaria presso la quale pendono i procedimenti stessi;
 - k) di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; in caso contrario dovrà indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda i procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni precisando la data del provvedimento stesso e l'Autorità che lo ha emanato;
 - l) l'eventuale condizione prevista dal precedente articolo 1, punto 3 in materia di riserva dei posti (vedere la nota 7 del modello della domanda, allegato "A" al presente bando);
 - m) eventuali titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, (i candidati dovranno indicare gli eventuali titoli posseduti, tra quelli indicati nella nota a tergo della domanda);
 - n) di aver preso conoscenza dei titoli valutabili nell'ambito della presente procedura concorsuale con particolare riferimento ai periodi relativi al servizio prestato che prevedono l'attribuzione di specifici punteggi incrementali ai candidati che concorrono per la stessa Forza Armata in cui prestano od hanno prestato servizio in qualità di VFP1;
 - o) di acconsentire senza riserve, ad ogni disposizione indicata nel bando di concorso, in particolare di quelle relative ai ripianamenti che saranno eventualmente attuati su facoltà insindacabile dell'Amministrazione e nell'ambito dei criteri stabiliti dal successivo articolo 11;
 - p) di essere, altresì, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, oltre che nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
5. I candidati in congedo all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, ai fini della valutazione dei titoli dovranno allegare l'estratto della documentazione di servizio rilasciato dal proprio Comando di appartenenza all'atto del collocamento in congedo, come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.197. Qualora tale estratto non fosse in loro possesso i candidati potranno richiederlo al Comando dell'ultima sede di servizio facendo, eventualmente, riserva con apposita dichiarazione scritta da allegare alla domanda, di produrlo nei successivi 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, barrando l'apposita casella sul modulo della domanda. Potranno, inoltre, allegare, autocertificazione redatta

secondo il modulo di cui in allegato B al bando, da cui risulti il possesso dei titoli richiamati dall'articolo 9 del bando e dai relativi allegati di Forza Armata, qualora l'estratto della documentazione di servizio risultasse incompleto o fossero stati conseguiti titoli successivamente alla data di collocamento in congedo e comunque, non oltre la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

6. Per "VFP1 in congedo" si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno (anche in rafferma annuale) che siano stati posti in congedo e che vi permangano alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. La eventualità che l'aspirante, alla suddetta data, sia stato successivamente richiamato nelle Forze di completamento dell'Esercito non rileva ai fini della variazione della suddetta posizione di "congedato". Qualora, successivamente al collocamento in congedo quali VFP1, gli aspiranti siano stati ammessi ad una ulteriore ferma prefissata di un anno dovranno produrre domanda di partecipazione al concorso secondo le modalità previste per i militari in servizio di cui al precedente punto 1, lett. c).
7. Nel caso di autocertificazioni redatte ai sensi del precedente punto 5, l'aspirante dovrà essere consapevole che sarà soggetto ai controlli previsti dal D.P.R. n. 445/2000 che comportano, in caso di dichiarazioni mendaci:
 - l'immediata esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla ferma prefissata quadriennale, qualora già contratta;
 - denuncia alla Procura della Repubblica per l'accertamento delle responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci.
8. Le domande incomplete dei dati essenziali e della documentazione prescritta dal bando determinano l'esclusione dal concorso che sarà disposta dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
9. Le domande di partecipazione prodotte nei termini, ma formalmente irregolari, inesatte o incomplete di dati non essenziali, ovvero non conformi al modello di domanda di cui al citato allegato A al presente decreto, potranno essere accettate a giudizio discrezionale ed insindacabile dell'Amministrazione per essere regolarizzate ed integrate delle dichiarazioni mancanti.

ARTICOLO 4

Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio

1. Gli Enti/Comandi interessati alla ricezione delle domande di partecipazione al concorso devono attenersi alle modalità stabilite nei rispettivi allegati di Forza Armata al presente bando ed alle istruzioni tecniche impartite dalla Direzione Generale per il Personale Militare con apposite circolari.
2. Per "VFP1 in servizio" si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno (anche in rafferma annuale), ancorché precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, in servizio presso Comandi e/o Enti dell'Esercito, della Marina e

dell'Aeronautica alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Ai fini del presente bando non è considerato militare in servizio l'aspirante che, alla stessa cennata data, presti servizio nelle Forze di Completamento dell'Esercito. Nell'eventualità di collocamento in congedo in data successiva alla presentazione della domanda e prima della conclusione della procedura concorsuale il Comandante di Corpo è, comunque, tenuto a redigere l'estratto della documentazione di servizio sulla base della documentazione matricolare e caratteristica a tale data ancora disponibile. Il Dirigente del Servizio Sanitario o l'Ufficiale Medico del Servizio Sanitario di riferimento è tenuto, altresì, a redigere l'attestazione richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, così come indicato, per i militari in servizio, negli allegati di Forza armata di cui al presente bando. Il Comando è, inoltre, tenuto a comunicare al volontario in congedo, presso il recapito indicato nella domanda di partecipazione, l'eventuale convocazione presso i Centri di Selezione che fosse pervenuta al Comando, per i successivi accertamenti, nelle more di tale collocamento in congedo

3. Nei confronti dei militari in servizio l'estratto della documentazione di servizio previsto dal decreto ministeriale 8 luglio 2005 e riportato in allegato E al presente bando deve essere compilato dal Comandante di Corpo in ogni sua parte alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso tenendo presente che:

- a) i titoli richiesti sono quelli specificati nei rispettivi allegati di Forza armata, nel paragrafo relativo ai "Titoli";
- b) i titoli conseguiti in qualità di VFP1, anche in rafferma annuale, sono quelli relativi alle seguenti voci riportate nell'estratto:
 - periodi di servizio;
 - ultima documentazione caratteristica;
 - situazione disciplinare;

per ciò che attiene le rimanenti voci dell'estratto documentale occorrerà fare riferimento anche all'eventuale documentazione di servizio pregressa del militare che sia stato precedentemente arruolato nelle Forze Armate con altro status giuridico. Ove la documentazione di servizio pregressa non fosse immediatamente disponibile ovvero sia necessario integrare l'estratto qualora il candidato ritenga di essere in possesso di titoli non certificati nella documentazione di servizio e non immediatamente disponibili, il militare potrà, in autocertificazione, utilizzando il modello di cui in allegato B al bando, fornire al Comandante di Corpo i dati di cui ritenga essere in possesso tenendo presente che, in questo caso, sarà assoggettato, da parte dell'Ente di appartenenza, ai controlli previsti dal D.P.R. n. 445/2000 che comporteranno, in caso di dichiarazioni mendaci:

- l'immediata esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla ferma prefissata quadriennale, qualora già conseguita, con provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare;
- denuncia alla Procura della Repubblica per l'accertamento delle responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci.

4. Per gli aspiranti in servizio quali VFP1 che siano stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale dovrà, altresì, essere trasmesso, con le modalità indicate nei rispettivi allegati di Forza Armata al bando, l'estratto della documentazione di servizio relativo al precedente servizio svolto in qualità di VFP1 e consegnato all'atto del collocamento in congedo ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n.197/2005.

5. Il Comando/Ente di appartenenza deve comunicare alla Direzione Generale per il Personale Militare i nominativi degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui

all'articolo 1, punti 4 e 6, nonché la dichiarazione del Comandante di Corpo attestante la sussistenza delle condizioni richieste dal citato articolo 1, punto 4.

ARTICOLO 5

Fasi della procedura concorsuale

Lo svolgimento del concorso per ciascuna immissione prevede :

- a) una prova di selezione a carattere culturale;
- b) accertamenti, nell'ambito di ciascuna Forza Armata, dell'idoneità fisio-psico-attitudinale comprensiva delle prove di efficienza fisica;
- c) valutazione dei titoli.

ARTICOLO 6

Commissioni valutatrici

1. Con decreto dirigenziale la Direzione Generale per il Personale Militare nomina, per ciascuna Forza Armata, su designazione degli Stati Maggiori di Forza Armata, le Commissioni che devono provvedere, per ciascuna immissione, alla valutazione dei titoli ed alla redazione delle graduatorie di merito di cui ai successivi articoli 9 e 10.
2. Le Commissioni di cui al punto 1 sono composte da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente, con funzioni di presidente;
 - b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, o grado corrispondente;
 - c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado corrispondente ovvero impiegato civile appartenente all'area professionale "C", quale rappresentante della Direzione Generale per il Personale Militare, da essa designato;
 - d) uno o più Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo con funzioni di segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione nominata per la Forza Armata Marina deve prevedere un componente con diritto di voto appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto.
4. Con decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Militare è, altresì, costituita la commissione che, ai sensi dell'articolo 8, punto 4 del D.M. 8 luglio 2005, deve presiedere allo svolgimento della prova di selezione culturale di cui al successivo articolo 7. Nello stesso decreto è prevista la costituzione di sottocommissioni ove vi fosse l'esigenza che la prova di selezione culturale venga effettuata, contemporaneamente, in sedi diverse.

ARTICOLO 7

Prova di selezione culturale

1. Per ognuna delle immissioni di cui al precedente articolo 1 è effettuata una prova di selezione a carattere culturale per gli aspiranti alle tre Forze Armate in un'unica sessione, mediante la somministrazione di un questionario, da espletare in un tempo predeterminato, vertente su nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di istruzione secondaria di primo grado.
2. La suddetta prova consisterà in 100 quesiti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie e per le rispettive percentuali sotto indicate :

- 15% matematica;
 - 15 %italiano;
 - 25% educazione civica;
 - 15 %storia;
 - 15% geografia;
 - 10% scienze;
 - 5% inglese.
3. Il punteggio ottenuto nella suddetta prova non potrà essere superiore a 67 centesimi.
 4. Alla predetta prova ciascun aspirante si deve presentare munito di un valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Per lo svolgimento della prova di selezione culturale non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole, né l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non è consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare in qualunque modo tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dalla prova stessa.
 5. Per ciascuna immissione la prova di selezione culturale si svolgerà secondo le seguenti modalità :
 - 1^a immissione**
 la prova di selezione culturale per la 1^a immissione si svolgerà nel luogo, nei giorni e secondo le modalità specificate mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - del 18 dicembre 2007; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati;
 - 2^a immissione**
 la prova di selezione culturale per la 2^a immissione si svolgerà nel luogo, nei giorni e secondo le modalità specificate mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - del 10 giugno 2008; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati;
 6. Fermo restando che solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ha valore di notifica a tutti gli effetti, il calendario della prova culturale potrà essere consultato anche sul sito internet <www.persomil.difesa.it>.
 7. I concorrenti sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, per sostenere la prova di selezione culturale, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora specificati nel calendario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sopra indicata per ciascuna immissione. La mancata presentazione alla sede d'esame nella data e nell'ora stabilita è considerata rinuncia e comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
 Non sono ammessi differimenti della data di effettuazione della prova di selezione culturale prevista dal calendario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ogni istanza in tal senso è da considerarsi priva di effetto.
 8. Tutti i concorrenti devono ritenersi ammessi alla prova di selezione culturale con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando.
 9. Per ogni immissione, la commissione di cui al precedente articolo 6, punto 4, consegna alla Direzione Generale per il Personale Militare, distinti per Forza armata, gli elenchi contenenti i nominativi dei candidati con i relativi punteggi conseguiti nella prova di selezione culturale di cui al punto 1 del presente articolo 7. La predetta Direzione Generale provvede a redigere ed approvare le relative graduatorie.

10. Sono considerati idonei alla prova di selezione culturale:
- a) gli aspiranti per la Forza Armata Esercito che relativamente alla 1^a immissione si siano collocati entro i primi 1.725 posti della graduatoria di cui al precedente punto 9 e che relativamente alla 2^a immissione si siano collocati entro i primi 2.850 posti della graduatoria di cui al precedente punto 9. Per entrambe le immissioni, nel caso di candidati collocatisi con uguale punteggio, rispettivamente per la 1^a immissione al 1725° posto e per la 2^a immissione al 2850° posto, è preferito, per ogni singola immissione, il candidato più giovane di età;
 - b) gli aspiranti per la Forza Armata Marina che nella graduatoria di cui al precedente punto 9 si siano collocati entro un numero di posti pari al doppio di quelli messi a concorso per ogni immissione. In caso di candidato collocatosi con uguale punteggio all'ultimo posto disponibile, è preferito il candidato più giovane d'età;
 - c) gli aspiranti per la Forza Armata Aeronautica che nella graduatoria di cui al precedente punto 9 si siano collocati entro un numero di posti pari a tre volte quelli messi a concorso per ogni immissione. In caso di candidato collocatosi con uguale punteggio all'ultimo posto disponibile, è preferito il candidato più giovane di età.
11. I suddetti aspiranti risultati idonei alle prove di selezione culturale sono ammessi alle successive fasi concorsuali secondo le modalità riportate nei rispettivi allegati di Forza Armata.
12. Le graduatorie dei candidati che hanno sostenuto le prove di selezione culturale con i relativi punteggi potranno essere consultate sul sito internet www.persomil.difesa.it.
13. Il personale "prolungato" in servizio ai fini dell'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge 226/2004, qualora non collocato in posizione utile nella graduatoria di cui al precedente punto 9, a cura del Comando di impiego deve essere collocato in congedo in quanto escluso dalla prosecuzione delle procedure concorsuali, salvo che il candidato non sia utilmente collocato nella graduatoria della rafferma per un ulteriore anno del blocco di appartenenza.

ARTICOLO 8

Accertamenti di cui all'articolo 5, lettera b), del bando

1. I Centri di selezione di Forza Armata, sulla base degli elenchi predisposti dalla Direzione Generale per il Personale Militare, provvedono a convocare i candidati risultati idonei ai sensi del precedente articolo 7, punto 9, per sottoporli agli accertamenti fisio-psico-attitudinali indicati nei rispettivi allegati di Forza Armata con i criteri e le modalità indicati negli allegati stessi.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono:
 - a) l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente;
 - b) accertamento dell'efficienza fisica;
 - c) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. La convocazione, inviata all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma o messaggio trasmesso ai Comandi di appartenenza per i militari in

servizio, contiene l'indicazione della data e dell'ora di presentazione nonché della sede in cui si svolgeranno gli accertamenti. I candidati convocati per gli accertamenti prescritti devono esibire un valido documento di identificazione provvisto di fotografia, rilasciato da Amministrazioni dello Stato. Gli stessi possono fruire, durante le operazioni di selezione fisio-psico-attitudinale, di vitto ed alloggio, qualora disponibile, a carico dell'Amministrazione. Gli aspiranti che non si presentino, per qualsiasi motivo, nel giorno e nel luogo indicati nella lettera di convocazione sono considerati rinunciari.

4. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di non idoneità, di non superamento o di mancata effettuazione delle prove fisiche, comporta l'esclusione dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso.
5. Il predetto giudizio sarà reso noto ai candidati seduta stante sottoponendo alla firma degli stessi, a cura della Commissione preposta agli accertamenti, apposito foglio di notifica che, per il personale "prolungato" in servizio ai fini dell'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge 226/2004, deve essere presentato a cura del concorrente al proprio Comando che, in caso di non idoneità e qualora non utilmente collocato nella graduatoria della rafferma per un ulteriore anno del blocco di appartenenza, provvede al collocamento in congedo dell'interessato, in quanto escluso dalla prosecuzione delle procedure concorsuali ai sensi del successivo punto 6.
6. L'esclusione dal concorso per effetto del suddetto giudizio di non idoneità avviene su delega della Direzione Generale per il Personale Militare alle predette Commissioni, ad eccezione dei giudizi emessi dalle Commissioni costituite presso i Reparti dell'Esercito per l'accertamento dell'efficienza fisica, per i quali il relativo provvedimento di esclusione è disposto dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
7. Avverso i suddetti giudizi di non idoneità che comportano l'esclusione dal concorso l'aspirante può proporre i ricorsi previsti dalle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 9 **Valutazione dei titoli**

1. I titoli da valutare per ciascuna Forza Armata ed il punteggio, espresso in centesimi, da attribuire agli stessi sono indicati nei rispettivi allegati di Forza Armata. Ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 8 luglio 2005, i titoli valutabili debbono essere ricompresi nelle sotto riportate tipologie, per le quali può essere attribuito fino ad un punteggio massimo a fianco di ciascuna indicato:
 - a) periodi di servizio prestati in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno, anche in rafferma annuale : massimo 6 punti;
 - b) missioni sul territorio nazionale ed all'estero: massimo 5 punti;
 - c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica: massimo 12 punti;
 - d) riconoscimenti, ricompense e benemerienze: massimo 5 punti;
 - e) titolo di studio: massimo 2 punti;
 - f) eventuali altri attestati, brevetti ed abilitazioni possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere: massimo 3 punti.
 - g) le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal punteggio complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli fino ad un massimo di 5 punti.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata, per ciascuna Forza armata, dalla commissione di cui al precedente articolo 6 del bando, sulla base dell'estratto della documentazione

di servizio e sulla base delle eventuali autocertificazioni prodotte dall'interessato ed allegata alla domanda, qualora congedato.

3. Per i militari in servizio l'estratto della documentazione di servizio previsto dal D.M. 8 luglio 2005 deve essere compilato e certificato dal Comandante di Corpo, anche sulla base di eventuali autocertificazioni presentate dal militare, nonché sottoscritto dall'aspirante il quale, con la propria firma, attesta di aver verificato la completezza ed esattezza dei dati a lui riferiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione all'immissione prescelta e di essere consapevole che gli stessi fanno fede ai fini dell'inclusione nella graduatoria di merito e dell'attribuzione del relativo punteggio.
4. Per i militari in congedo l'estratto della documentazione di servizio deve essere quello compilato dal Comandante di Corpo alla data del collocamento in congedo, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n.197/2005.
5. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione relativa all'immissione considerata. In particolare:
 - i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e all'ultima documentazione caratteristica debbono essere esclusivamente conseguiti nel corso del servizio prestato quale VFP1, anche in rafferma annuale;
 - i titoli relativi al titolo di studio, ai riconoscimenti, alle ricompense e benemerienze, ad eventuali altri attestati o brevetti ed abilitazioni possedute, possono essere valutati anche se non conseguiti nel suddetto periodo di servizio quale VFP1, purché comunque conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all'immissione considerata;
 - nei confronti degli aspiranti in servizio quali VFP1, precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, saranno presi in considerazione:
 - a) i titoli maturati nel corso del servizio in atto svolto in qualità di VFP1 e certificati nell'estratto della documentazione di servizio redatta dal Comandante di Corpo;
 - b) i titoli maturati nel corso del precedente servizio svolto in qualità di VFP1, ad esclusione di quello relativo all'ultima documentazione caratteristica, riportati nell'estratto della documentazione di servizio redatta dal Comandante di Corpo all'atto del collocamento in congedo;
 - c) i titoli relativi al titolo di studio, ai riconoscimenti, alle ricompense e benemerienze, ad eventuali altri attestati o brevetti ed abilitazioni conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo.
6. Nei confronti dei militari impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in navigazione ed ammessi alla procedura per l'immissione successiva a quella per la quale hanno presentato domanda di partecipazione, la valutazione avverrà sui titoli comunque acquisiti e certificati nell'estratto della documentazione di servizio alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda a suo tempo prodotta dall'aspirante.

ARTICOLO 10 **Graduatorie di merito**

1. Per ciascuna immissione le Commissioni di cui al punto 1 del precedente articolo 6 redigono le graduatorie di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella selezione culturale e nella valutazione dei titoli. Per la Marina militare

sono redatte due distinte graduatorie di merito, rispettivamente, per il CEMM e per il Corpo delle Capitanerie di Porto, in relazione alla domanda prodotta dagli aspiranti.

2. Le citate Commissioni, in occasione della redazione delle graduatorie di cui al precedente punto 1, devono attenersi a quanto previsto dal precedente articolo 1, punto 3 in materia di riserva dei posti messi a concorso.
3. A parità di punteggio è data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione prevista per ciascuna immissione. In caso di ulteriore parità è data precedenza al candidato avente minore età ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n° 127, come sostituito dal comma 9 dell'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n° 191 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreti dirigenziali adottati dalla Direzione Generale per il Personale Militare. La graduatoria di merito relativa al Corpo delle Capitanerie di Porto è approvata con decreto interdirigenziale adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare di concerto con il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto.

ARTICOLO 11 **Posti non coperti**

1. L'Amministrazione della Difesa, in relazione alle esigenze di Forza Armata, si riserva nei tempi da essa stabiliti la facoltà insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti al termine delle operazioni concorsuali per ciascun blocco di immissione, esauriti i concorrenti compresi nella relativa graduatoria :
 - a) prioritariamente attingendo dai candidati idonei della stessa Forza Armata non utilmente collocati nelle graduatorie della precedente immissione di cui al presente bando;
 - b) secondariamente, incrementando il numero dei posti previsto, per la stessa Forza Armata, per la successiva immissione;
 - c) qualora, dopo l'espletamento delle suddette procedure, non siano stati totalmente ripianati i posti previsti dal bando per alcuna Forza Armata, nella sola ultima immissione si provvede alla relativa copertura attingendo dagli elenchi degli idonei delle altre Forze Armate non utilmente collocati nelle graduatorie di tutte le immissioni, secondo l'ordine di merito risultante dalla sola prova di selezione a carattere culturale di cui all'articolo 7 del bando.
2. Fermo restando quanto previsto al punto 1, eventuali carenze od esuberi nel Corpo delle Capitanerie di Porto e nel CEMM della Marina Militare, possono essere, rispettivamente, ripianati o ceduti prioritariamente nell'ambito delle graduatorie dei due suddetti Corpi, secondo le modalità di cui in allegato Marina.
3. Limitatamente alla Forza Armata Marina, la Direzione Generale per il Personale Militare, su designazione dello Stato Maggiore della Marina, nomina, per le attribuzioni delle categorie e/o specialità agli aspiranti idonei delle graduatorie di merito del Corpo delle Capitanerie di Porto e del CEMM, la commissione che è così composta:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata con funzioni di presidente;
 - b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, di cui uno appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;

- c) un membro rappresentante la Direzione Generale per il Personale Militare, da essa designato;
 - d) un segretario, Sottufficiale esperto di informatica, designato dallo stesso Stato Maggiore.
4. La suddetta Commissione attribuisce le categorie secondo le modalità di cui in allegato Marina successivamente alla definizione delle graduatorie di cui all'articolo 10 e successivamente agli eventuali ripianamenti attuati secondo le modalità di cui all'allegato Marina e secondo le esigenze di Forza Armata.

ARTICOLO 12

Ammissione alla ferma prefissata quadriennale

1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 10, nonché quelli nei confronti dei quali siano stati disposti eventuali ripianamenti e che abbiano completato il servizio in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno sono convocati a cura della Direzione Generale per il Personale Militare, nei tempi e nei modi concordati con ciascuna Forza Armata, presso gli Enti all'uopo designati da ogni singola Forza Armata ed ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale o gradi equivalenti, previa perdita del grado eventualmente rivestito.
2. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorre, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso gli Enti designati e, per gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i medesimi Enti.
3. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di impedimento che dovranno pervenire entro i due giorni successivi alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 4^a Divisione - 2^a Sezione Viale dell'Esercito n.186 c.a.p. 00143 Roma. La Direzione Generale può differire la data della convocazione a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, per un periodo comunque non superiore a 15 giorni.
4. Gli idonei convocati, all'atto della presentazione presso gli Enti all'uopo designati da ogni singola Forza Armata, devono munirsi di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione dello Stato e del codice fiscale.
5. Gli idonei convocati rientranti nelle condizioni previste dall'articolo 1, punto 4, del bando sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con decorrenza giuridica dalla data di convocazione prevista per l'immissione alla quale sono stati ammessi a partecipare ai fini dell'effettuazione delle relative prove selettive.
6. All'atto della presentazione i volontari provenienti dal congedo sono sottoposti, da parte del Dirigente del Servizio Sanitario dell'Ente o di un Ufficiale Medico del Servizio Sanitario di riferimento, ad una visita medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qualora emergano possibili motivi di inidoneità sono immediatamente inviati presso la Commissione Militare Ospedaliera competente per territorio, al fine di verificarne l'idoneità quale VFP4. Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a 20 giorni per infermità non dipendente da causa di servizio, gli aspiranti sono immediatamente esclusi dall'arruolamento con provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare. Tali provvedimenti di esclusione sono definitivi.

7. I volontari in servizio, qualora nel corso della procedura concorsuale e fino alla data di presentazione, abbiano subito un declassamento nel profilo sanitario non dipendente da causa di servizio che comporti la non idoneità all'impiego in servizio permanente e risultante da provvedimento medico-legale adottato secondo le normative vigenti per i militari in servizio, sono esclusi dal concorso con provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, nr. 197, nei confronti degli aspiranti che abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano provocato una permanente inidoneità psico-fisica, purchè siano stati giudicati idonei al servizio militare.

ARTICOLO 13

Esclusioni

1. La Direzione Generale per il Personale Militare dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale qualora l'aspirante :
 - a) partecipi a più procedure concorsuali riferite a ciascuna Forza Armata e/o a più immissioni previste dal presente bando;
 - b) non sia in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del bando, nonché di quelli indicati all'articolo 1 del bando;
 - c) abbia presentato la domanda di partecipazione al concorso incompleta dei dati essenziali richiesti dall'articolo 3, punto 4, del bando;
 - d) non abbia inoltrato la domanda secondo le modalità previste all'articolo 3, punto 1, lettera c), del bando o la stessa sia pervenuta oltre il termine di scadenza previsto dall'articolo 3, punto 2, del bando;
 - e) non abbia sottoscritto la domanda di partecipazione;
 - f) non abbia presentato la domanda entro i termini perentori previsti dall'articolo 1 del bando;
 - g) non abbia mantenuto, all'atto della presentazione presso gli Enti indicati nella convocazione, i requisiti di partecipazione previsti dal bando;
 - h) non abbia completato, all'atto della presentazione presso gli Enti indicati nella convocazione, la ferma volontaria prefissata di un anno;
 - i) abbia ommesso la firma o l'abbia apposta non in forma autografa od in originale, come prescritto dall'articolo 3, punto 1, lettera b), del bando.
 - j) non abbia prodotto l'estratto della documentazione di servizio nei termini e con le modalità previste del bando.
2. Nei confronti dei candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risultassero in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente decreto sarà disposta, con provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare, l'esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla ferma, se già presentatisi presso gli Enti all'uopo designati da ogni singola Forza Armata.

ARTICOLO 14

Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive

1. L'Amministrazione procederà ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati.
2. Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e il suo nominativo sarà segnalato all'Autorità Giudiziaria per le azioni di competenza.

ARTICOLO 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, i dati personali degli aspiranti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alla amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato decreto legislativo nr. 196/2003, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ufficiale o funzionario che sarà nominato responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento è il Direttore Generale per il Personale Militare che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n.196/2003:
 - a) i responsabili degli Enti di cui al precedente articolo 3, punto 1, lettera c);
 - b) i Presidenti delle Commissioni valutatrici di cui al precedente articolo 6;
 - c) i Presidenti delle Commissioni presso i centri di selezione di cui al precedente articolo 8;
 - d) il Direttore della 4^a divisione della Direzione Generale per il Personale Militare.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE
Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Raimondo POLLASTRINI

IL DIRETTORE GENERALE
Generale di Corpo d'Armata Rocco PANUNZI